

Avviso di Rettifica

alla legge regionale del 29 dicembre 2022, n. 18.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023”

Con nota prot. n. 0000411/u del 9 gennaio 2023 il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 20 novembre 2009, n. 15 (Regolamento di disciplina del Bollettino Ufficiale della Regione Campania in forma digitale), la pubblicazione dell'avviso di rettifica concernente: il comma 1 dell'articolo 33, il comma 30 dell'articolo 48 e l'articolo 62 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

Testo dell'articolo 33, comma 1 pubblicato sul BURC n. 108 del 29 dicembre 2022:

“Art. 33

(Istituzione premio Raffaele Delcogliano)

1. Il Consiglio regionale della Campania, in ricordo dell'Assessore al lavoro ed alla formazione professionale della Regione Campania Raffaele Delcogliano, deceduto unitamente al suo autista Aldo Iermannò in seguito ad un attentato terroristico nell'ottobre 1982, istituisce riconoscimenti in denaro per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e al Corpo dei Vigili del Fuoco, che si sono distinti per azioni di soccorso e di coraggio compiuti sul territorio campano nel corso dell'anno solare. I meritevoli sono segnalati dai rispettivi Comandanti aventi responsabilità di comando sul personale a livello regionale campano.”

Testo corretto da sostituire a quello già pubblicato:

“Art. 33

(Istituzione premio Raffaele Delcogliano)

1. Il Consiglio regionale della Campania, in ricordo dell'Assessore al lavoro ed alla formazione professionale della Regione Campania Raffaele Delcogliano, deceduto unitamente al suo autista Aldo Iermannò in seguito ad un attentato terroristico nell'aprile 1982, istituisce riconoscimenti in denaro per gli appartenenti alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e al Corpo dei Vigili del Fuoco, che si sono distinti per azioni di soccorso e di coraggio compiuti sul territorio campano nel corso dell'anno solare. I meritevoli sono segnalati dai rispettivi Comandanti aventi responsabilità di comando sul personale a livello regionale campano.”

Testo dell'articolo 48, comma 30 pubblicato sul BURC n. 108 del 29 dicembre 2022:

“Art. 48

(Disposizioni di sostegno alle iniziative degli Enti e delle comunità locali)

30. Al fine di valorizzare la crescita sociale e culturale ed accrescere il benessere della Comunità, in particolar modo delle persone più fragili, e promuovere azioni aggregative culturali e sociali, è riconosciuto un contributo, per l'esercizio finanziario 2023, di 100.000,00 euro, in favore della Basilica pontificia - Parrocchia di Santa Croce in Torre del Greco, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.”

Testo corretto da sostituire a quello già pubblicato:

“Art. 48

(Disposizioni di sostegno alle iniziative degli Enti e delle comunità locali)

30. Al fine di valorizzare la crescita sociale e culturale ed accrescere il benessere della Comunità, in particolar modo delle persone più fragili, e promuovere azioni aggregative culturali e sociali, è riconosciuto un contributo, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, pari ad euro 150.000,00, in favore della Basilica pontificia - Parrocchia di Santa Croce in Torre del Greco, a valere sulla Missione 5, Programma 2, Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025.”.

Testo dell'articolo 62 pubblicato sul BURC n. 108 del 29 dicembre 2022:

“Art. 62

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15. Servizio idrico integrato)

1. Alla legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo la lettera m, aggiungere la seguente:

“m-bis. esercita le competenze in materia tariffaria relativamente alle tariffe all'ingrosso, in linea con la disciplina regolatoria esercitata da ARERA”;

b) al comma 2 dell'articolo 3, alla fine del comma, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo:

“Sono altresì considerate infrastrutture strategiche regionali e infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico, le cui modalità di gestione sono disciplinate in conformità agli indirizzi della Giunta regionale”;

c) al comma 1 dell'articolo 10, il termine “quattordici” è soppresso;

d) al comma 1 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo:

“Il trasferimento del personale è realizzato in conformità al piano economico finanziario approvato dal gestore subentrante e con riferimento al personale già preposto in via esclusiva al servizio idrico nel bacino interessato dallo specifico subentro, con costi coperti dalla tariffa ivi applicata”.

e) nell'intero testo della legge regionale, le parole AEEGSI e Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sono sostituite dalle seguenti: “ARERA e Autorità di regolazione per l'energia reti e ambienti”.”.

Testo corretto da sostituire a quello già pubblicato:

“Art. 62

(Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2015 n. 15. Servizio idrico integrato)

1. Alla legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

“a) al comma 1 dell'articolo 3 dopo la lettera m, aggiungere la seguente:

“m-bis. esercita le competenze in materia tariffaria relativamente alle tariffe all'ingrosso, in linea con la disciplina regolatoria esercitata da ARERA”;

b) al comma 2 dell'articolo 3, alla fine del comma, dopo il punto, aggiungere il seguente periodo:

“Sono altresì considerate infrastrutture strategiche regionali le infrastrutture della grande adduzione primaria di interesse regionale ad uso potabile, irriguo, industriale ed energetico, le cui modalità di gestione sono disciplinate in conformità agli indirizzi della Giunta regionale”;

c) al comma 1 dell'articolo 10, il termine “quattordici” è soppresso;

d) al comma 1 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente periodo:

“Il trasferimento del personale è realizzato in conformità al piano economico finanziario approvato dal gestore subentrante e con riferimento al personale già preposto in via esclusiva al servizio idrico nel bacino interessato dallo specifico subentro, con costi coperti dalla tariffa ivi applicata”.

e) nell'intero testo della legge regionale, le parole AEEGSI e Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sono sostituite dalle seguenti:

“ARERA e Autorità di regolazione per l'energia reti e ambienti”.”.

De Luca